

AMAG AMBIENTE SPA

Whistleblowing - Procedura sintetica ai fini informativi

Stato delle edizioni

Edizione n°	Motivo della edizione	Data
1	Prima emissione – Verbale CdA n. 47 del 26/10/2023	14/07/2023
...		

Approvazione ed emissione

	Data	Firma
Verificato ed approvato – C.d.A. Deliberazione n 47	26/10/2023	Il Titolare 

Sommario

1. CHE COS'E' IL WHISTLEBLOWING	3
2. DEFINIZIONI.....	3
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
4. A QUALI ENTI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 24/2023	5
5. CHI PUO' EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE – soggetti tutelati	5
6. COSA PUO' ESSERE SEGNALATO	6
7. QUANDO SEGNALARE	7
8. FIGURE PREPOSTE ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONE	8
9. COSA INDICARE NELLA SEGNALAZIONE	8
10. CANALI DI SEGNALAZIONE	8
10.1 Canale interno di segnalazione	8
10.1.1 Gestione della segnalazione	10
10.2 Canale esterno di segnalazione	10
10.3 Divulgazioni Pubbliche.....	11
11. LE TUTELE	12
12. INFORMATIIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	16

1. CHE COS'È IL WHISTLEBLOWING

Il Whistleblowing è un istituto introdotto dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012 che detta le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" limitatamente al settore pubblico. La legge n. 179 del 30 novembre 2017 estende l'istituto anche ai soggetti privati. Il recente D.lgs 24 del 10 marzo 2023 recepisce la direttiva Europea 2019/1937 che "disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato" allargando di fatto l'ambito di segnalazione dei possibili illeciti.

Costituiscono segnalazioni whistleblowing quelle compiute da un lavoratore o da uno stakeholder esterno che, nello svolgimento della propria attività professionale o delle proprie mansioni, si accorge di situazioni, fatti, circostanze che ragionevolmente, possono portare a ritenere che si sia verificata una violazione di disposizioni normative nazionali o dell'unione Europea. Il contenuto della segnalazione deve sempre rispondere alla salvaguardia dell'interesse pubblico o all'integrità dell'ente, e proprio per tale motivo, l'ordinamento conferisce al segnalante una serie di tutele.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura si intendono per:

- a) **«violazioni»:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato
- b) **«informazioni sulle violazioni»:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, del D.Lgs 24/2023 nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) **«segnalazione» o «segnalare»:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d) **«segnalazione interna»:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023;
- e) **«segnalazione esterna»:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del D.Lgs 24/2023;
- f) **«divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) **«persona segnalante»:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

h) «**facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

i) «**contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, D.Lgs 24/2023 attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

l) «**persona coinvolta**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

m) «**ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

n) «**seguito**»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

o) «**riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

p) «**soggetti del settore pubblico**»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;

q) «**soggetti del settore privato**»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno sono Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.lgs. n. 231 del 08 giugno 2001

Legge n. 190 del 6 novembre 2012

Legge n. 179 del 30 novembre 2017

Direttiva Europea 2019/1937

D.Lgs 24 del 10 marzo 2023

Linee Guida ANAC del 01/06/2023 in consultazione pubblica

Linee Guide ANAC del 12/07/2023

Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679

Decreto Legislativo 196/2003 come novellato dal D. Lgs 101/2018

4. A QUALI ENTI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 24/2023

Il D.lgs n. 24 del 10/03/2023 amplia la tipologia degli Enti del settore pubblico e privato che sono tenuti a predisporre canali di segnalazione e ad attuare le misure di tutela per la persona che segnala e denuncia gli illeciti. Nel dettaglio gli enti sono i seguenti:

- Alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co.2 del Dlgs 165/2001 ivi inclusi gli enti pubblici non economici
- Autorità amministrative indipendenti
- Enti pubblici economici
- Società a controllo pubblico ex art. 2, co.1, lett.m) del D.Lgs 175/2016 anche se quotate
- Società in House anche se quotate
- Altri enti di diritto privato in controllo pubblico
- Organismi di diritto pubblico
- Concessionari di pubblico servizio;
- Soggetti del settore privato solo se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- Soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato 1 al Dlgs n. 24/2023 anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati;
- Soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato).

5. CHI PUO' EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE – soggetti tutelati

Le tutele previste dal Decreto 24/2023 si applicano ai seguenti soggetti:

- a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Le segnalazioni possono avvenire altresì nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico con l'Ente pubblico o privato non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

6. COSA PUO' ESSERE SEGNALATO

Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente privato, di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le violazioni delle disposizioni normative nazionali, in tale categoria vi rientrano in primo luogo gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto definite. In secondo luogo, nell'ambito delle violazioni in esame rientrano:

- i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001;
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato d.lgs. n. 231/2001, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite.

Per quanto riguarda le violazioni della normativa europea, si tratta di

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato), con la precisazione che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto da adeguarsi al variare della normativa stessa e che in particolare gli illeciti si riferiscono ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Non rientrano quindi nelle segnalazioni:

- meri sospetti o voci;
- rimostranze personali del segnalante;
- rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro, collaborazione, stage, professionale;
- rivendicazioni attinenti ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi, o con stakeholder esterni;
- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico.

7. QUANDO SEGNALARE

Per procedere alla segnalazione è sufficiente essere venuti a conoscenza, all'interno del contesto lavorativo con Amag Ambiente spa, di situazioni, fatti, circostanze, violazioni, anche se non ancora commesse, che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (ad esempio occultamento o distruzione di prove).

8. FIGURE PREPOSTE ALLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Tenuto conto della struttura della Società e della presenza di competenze, interne ed esterne, che possano soddisfare i criteri richiesti dal d.lgs. 24/2023, il Amag Ambiente Spa ha affidato la gestione delle segnalazioni ad un organismo collegiale (in seguito Comitato).

9. COSA INDICARE NELLA SEGNALAZIONE

E' necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare è necessario che risultino chiare:

- le circostanze, il tempo ed il luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

E' utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Qualora quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il Comitato può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove dettagliatamente circostanziate, sono equiparate da Amag Ambiente Spa a segnalazioni ordinarie.

Amag Ambiente s.p.a. registrerà le segnalazioni anonime ricevute e conserverà la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti.

10. CANALI DI SEGNALAZIONE

10.1 CANALE INTERNO

Per procedere con una segnalazione, il segnalante può utilizzare le seguenti modalità:

- In forma scritta:

1. Piattaforma on line: è stata approntata una piattaforma per le segnalazioni disponibile sul sito internet di Amag Ambiente spa nella sezione "Amministrazione Trasparente", al punto 22 "altri contenuti" nell'apposita voce "corruzione" all'interno della quale viene fornita l'informativa e vengono indicate le modalità di inoltro della segnalazione. La sezione è raggiungibile al seguente link: <https://www.amagambiente.it/trasparenza/corruzione/>

Conformemente alla disposizione di cui all' art. 7, co. 1, del d.lgs. n. 24/2023, la piattaforma utilizza strumenti di crittografia ed accesso con autenticazione informatica a più fattori. Ciò garantisce la riservatezza dei dati personali trattati nel processo di segnalazione, ovvero, sia dei dati trasmessi e ricevuti che di quelli conservati dalla piattaforma. Il segnalante può liberamente accedere alla apposita area della piattaforma di Amag Ambiente spa per l'inserimento della segnalazione senza preventiva necessità di autenticazione. In questa area visualizza il modulo di segnalazione da compilare e inviare. Il modulo prevede una apposita sezione "Identità" che il segnalante deve compilare per sottoscrivere la segnalazione. L'interessato è tenuto, altresì, a compilare, in modo chiaro, preciso e circostanziato le rimanenti sezioni del modulo fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative. La piattaforma informatica funge, di fatto da registro particolare e, pertanto, deve garantire l'integrità e l'immodificabilità della segnalazione. Nell'eventualità di trasmissione a terzi, la segnalazione dovrà essere epurata da elementi ritenuti non significativi o utili. All'invio della segnalazione, la piattaforma rilascerà un codice identificativo univoco di 16 caratteri numerici (key code), generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica e fornito al segnalante all'esito dell'inoltro della segnalazione. Tale codice consente al segnalante di monitorare lo svolgimento del procedimento amministrativo eventualmente avviato a seguito della segnalazione, integrare la stessa e dialogare (in modo anonimo e sicuro) con Amag Ambiente spa.. Si precisa che, in caso di smarrimento del key code, il segnalante non può più effettuare l'accesso alla segnalazione e il key code non può essere replicato né riprodotto. È quindi onere del segnalante averne adeguata cura. In caso di smarrimento del key code, ai soli fini di una interlocuzione con il Comitato, il segnalante dovrà far presente, tale situazione, comunicando ogni eventuale informazione aggiuntiva utile riguardante la segnalazione di cui ha smarrito il key code.

2. Per posta: la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Su entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al **Comitato Whistleblowing Amag spa**" da spedire all'indirizzo: Amag Ambiente spa Via Damiano Chiesa n. 18 – 15121 Alessandria;

- In forma orale:

Attraverso linea telefonica dedicata al numero 0131283634 interno 1, per la segnalazione orale o su richiesta da parte della persona segnalante, mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Le segnalazioni in forma orale saranno caricate in tempo reale dal RPCT all'interno della piattaforma. Al termine del caricamento della segnalazione verrà

rilasciato il codice identificativo univoco di 16 cifre (Key code), generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica che sarà trasferito durante la telefonata e in via orale al segnalante, senza conservarne alcuna copia.

Il segnalante potrà utilizzare il codice per effettuare in autonomia gli accessi alla piattaforma per tutte le eventuali successive integrazioni.

Si specifica che:

- il RPCT fornisce esclusivamente funzione di supporto per l'inserimento della segnalazione in piattaforma, riportando testualmente quanto indicato dal segnalante;
- una volta comunicato il codice generato dalla piattaforma al segnalante, il RPCT non ne conserva alcuna copia, pertanto il segnalante dovrà prestare attenzione a conservare accuratamente il Key code come descritto nella sezione "Piattaforma";
- in caso di segnalazioni effettuate tramite incontri diretti con il Comitato, procederà all'inserimento della segnalazione su piattaforma con le stesse modalità indicate nelle segnalazioni in forma orale.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato da Amag Ambiente spa (Comitato), laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la stessa è considerata "segnalazione whistleblowing" e verrà trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Comitato. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione sarà considerata quale "segnalazione ordinaria".

10.1.1 Gestione della segnalazione

Il procedimento di gestione delle segnalazioni è avviato a seguito della ricezione della segnalazione.

Con lo scopo di consentire al Comitato di svolgere il proprio ruolo con riferimento a segnalazioni coerenti con la ratio del d.lgs. 24/2023, è prevista la possibilità di **archiviazione immediata** della segnalazione, nei seguenti casi:

1. riguarda palesemente questioni escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura;
2. è manifestamente infondata per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti;
3. accertato contenuto generico di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o non pertinente.

Se la segnalazione non è immediatamente archiviata, viene avviata la **fase istruttoria** ed entro 3 mesi dal rilascio del numero di protocollo o comunque all'esito dell'istruttoria, il Comitato fornisce un riscontro alla persona segnalante.

Si precisa che, per "riscontro" da fornirsi entro il termine di tre mesi, si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione, nonché l'azione intrapresa dal Comitato per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate. Essa può consistere nella comunicazione di archiviazione,

nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini. Può avere altresì carattere interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che il Comitato intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

Non spetta al Comitato accertare responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati da Amag Ambiente spa, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno Amag Ambiente spa stessa ovvero di Autorità esterne.

10.2 CANALE ESTERNO

Fermo restando la preferenza per il canale interno, il decreto prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno, qualora ne ricorrano i presupposti. E' possibile, per la persona segnalante, ricorrere al canale esterno (ANAC, ovvero autorità giudiziaria o contabile) esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) la Società non abbia attivato il canale di segnalazione interna, oppure anche se attivato, questo non risulti conforme al D.Lgs. 24 del 10/03/2023.
- b) La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) La persona segnalante ha fondati motivi per ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare rischio di ritorsione;
- d) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

10.3 DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Per divulgazione pubblica si intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 è ammessa se, al momento della divulgazione pubblica, ricorra una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente quella esterna e non vi è stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge;
- il segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

11. LE TUTELE

Con riferimento alle condizioni di protezione, il D.Lgs. n. 24/2023 valorizza la buona fede, prevedendo che il segnalante possa beneficiarne, se al momento della segnalazione aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, fossero vere.

Il sistema di protezione si basa su quattro elementi fondamentali: tutela della riservatezza, protezione dalle ritorsioni, limitazioni della responsabilità e misure di sostegno.

Tutela della riservatezza

In particolare, per quanto concerne la tutela della riservatezza, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Tale divieto è esteso anche a qualunque altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità.

La tutela dell'identità riguarda anche le persone coinvolte e quelle menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Infine, la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico e generalizzato.

Per specifica previsione normativa le tutele previste nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.

Sono inoltre ricompresi nella categoria degli interessati che godono della medesima tutela normativa di cui al Dlgs. 24/2023 anche i seguenti soggetti:

- a) persone del medesimo contesto lavorativo della persona "segnalante", o di colui che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- b) colleghi di lavoro della persona "segnalante" o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel

medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- c) enti di proprietà della persona “segnalante” o della persona che ha sporto una denuncia
- d) autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Tutela della riservatezza in ambito giurisdizionale e disciplinare

Il d.lgs. 24/2023 precisa fino a quale momento nel procedimento penale, nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti e nel procedimento disciplinare debba essere garantita la riservatezza.

- a) Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l’obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari “fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari” (il cui relativo avviso è previsto dall’art. 415-bis c.p.p.). Nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti l’obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l’identità del segnalante potrà essere disvelata dall’Autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso⁷.
- b) Nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dall’amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l’identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l’addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante. Il Dlgs 24/2023 esplicita i casi in cui per rivelare l’identità del segnalante devono concorrere la previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e il previo consenso espresso del segnalante:
 - Nell’ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, se l’identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l’addebito disciplinare previo consenso del segnalante e previa comunicazione in forma scritta a quest’ultimo le motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.
 - Nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell’identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Anche in questo caso per disvelare l’identità del segnalante è necessario acquisire previamente sia il consenso espresso dello stesso che notificare allo stesso in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

Limitazione delle responsabilità

Le persone che segnalano, denunciano o effettuano una divulgazione pubblica non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare (art. 20, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 24/2023), qualora dette informazioni siano state reperite in maniera lecita e siano oggetto dell'illecito segnalato. La scriminante opera, non solo con riguardo alla rivelazione e diffusione di informazioni, ma anche rispetto a comportamenti, atti od omissioni compiuti da chi segnala, denuncia o divulga pubblicamente, purché collegati alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e necessari a rivelare la violazione. Si tratta, in particolare, del segreto d'ufficio, professionale, dei segreti scientifici e industriali (artt. 326, 622, 623 c.p.), della violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.), violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali e quando le informazioni diffuse offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.. Non vi rientrano gli obblighi di segretezza relativi alle informazioni classificate, al segreto professionale forense e medico, alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali (art. 1, co. 3, d.lgs. n. 24/2023).

L'ente o la persona tutelata ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, purché tale acquisizione non costituisca "di per sé" un reato (art. 20, co. 3, d.lgs. n. 24/2023). Ciò vale, quindi, ove l'acquisizione di informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito. La scriminante può applicarsi, ad esempio, sia se la persona ha rivelato il contenuto di documenti cui ha lecitamente accesso sia nei casi in cui fa copie di tali documenti o li rimuove dai locali dell'organizzazione presso cui lavora; se accede ai messaggi di posta elettronica di un collega di lavoro con il suo consenso; se fotografa i locali dell'organizzazione o accede a luoghi a cui solitamente non ha accesso. Tuttavia, ove l'acquisizione o l'accesso alle informazioni o ai documenti in questione sia stato ottenuto commettendo un reato, come un accesso abusivo o un atto di pirateria informatica, l'esclusione della responsabilità non opera ma resta ferma la responsabilità penale, e ogni altra responsabilità anche civile, amministrativa e disciplinare. Spetta al giudice valutare la responsabilità della persona o dell'ente segnalante, denunciante, che ha effettuato la divulgazione pubblica alla luce di tutte le informazioni fattuali pertinenti e tenendo conto delle circostanze specifiche del caso.

Si precisa che la scriminante opera con riguardo ai comportamenti, agli atti o alle omissioni poste in essere solo se collegati alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e se sono strettamente necessari a rivelare la violazione. Affinché le responsabilità non vengano in rilievo, quindi, deve, innanzitutto, aversi una stretta connessione tra la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica con quanto compiuto o omesso. Inoltre, il compimento degli atti, comportamenti, omissioni deve essere strettamente necessario, e quindi non superfluo, perché la violazione possa emergere.

In assenza di queste condizioni la responsabilità deve ritenersi non esclusa e potrà valutarsi dal giudice, caso per caso, considerando tutte le informazioni fattuali disponibili e tenendo conto delle

circostanze specifiche del caso, comprese la necessità e la proporzionalità dell'atto o dell'omissione in relazione alla segnalazione, denuncia, o alla divulgazione.

Ritorsioni:

Secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 24/2023, le persone segnalanti e gli altri soggetti di cui all'art. 3, co. 5, possono comunicare ad ANAC, tramite piattaforma informatica, le ritorsioni che ritengono di avere subito.

Compito di ANAC è quello di accertare che la ritorsione sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, in caso positivo, applicare la sanzione prevista dal legislatore. Si sottolinea che è essenziale che vi sia una precedente segnalazione di illeciti giacché è in relazione a tale segnalazione che va valutato l'intento ritorsivo del comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere. Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 e di aver subito una ritorsione, l'onere della prova grava sulla persona che ha compiuto tale azione. Detto in altri termini, spetta a chi ha adottato la misura, l'onere di dimostrarne il carattere non ritorsivo.

L'inversione dell'onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno dei seguenti soggetti: i facilitatori; le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una divulgazione pubblica che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone. Ne deriva quindi che nell'ipotesi prospettata spetterà ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione. Resta fermo che avverso la decisione in ordine alla valutazione da parte di ANAC della sussistenza di una ritorsione, l'interessato può ricorrere dinanzi al giudice amministrativo.

Le misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, il legislatore per la prima volta prevede la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da

ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito: - sulle modalità di segnalazione;

- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;

- sui diritti della persona coinvolta;

- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Si tratta di una forma di tutela in senso ampio in quanto in questo modo si tende a garantire sia il segnalante per la migliore effettuazione della segnalazione, anche al fine di proteggere al meglio la sua identità, sia il diritto di difesa della persona segnalata.

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Di seguito l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR - Regolamento (UE) 2016/679